



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Campania Libera – P.S.I. – Davvero VERDI

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0007480/1 Data: 03/05/2017 11:13
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Prot. n. 98
del 2/5/17

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 718/1/X
LEB-RA

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
On. Vincenzo de Luca

AN. SCS
3/5/17

Silvia
GA RM
S.J.

Interrogazione a risposta scritta

Procedure di mobilità di personale dipendente di ospedali "classificati" nei ruoli delle AA.SS.LL.

PREMESSO CHE

- nell'ambito del sistema del Servizio Sanitario, accanto alle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) e alle strutture ospedaliere pubbliche, svolgono un ruolo importante gli ospedali appartenenti ad enti religiosi, quale il Fatebenefratelli di Benevento e Napoli e Villa Bianca di Napoli;
- tali strutture ospedaliere, ove in possesso di stringenti requisiti, sono riconosciuti, ovvero "classificati" come ospedali dalla Regione;
- tale classificazione permette l'inserimento di detti enti privati nel sistema sanitario regionale, ma non li equipara agli enti pubblici del servizio sanitario regionale o nazionale;
- per quanto concerne il personale degli ospedali "classificati", il d.lgs. n. 502/1992, all'art. 15 undecies, si limita ad equiparare i titoli ed i servizi di detto personale unicamente ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi per l'assunzione presso enti pubblici;
- l'istituto della mobilità del personale delle Pubbliche Amministrazioni è preordinato alla copertura del fabbisogno di personale delle Amministrazioni medesime senza ricorrere a nuove assunzioni, ma utilizzando il personale eccedente di altre Amministrazioni pubbliche, sicché non può operare per realizzare l'assunzione di personale estraneo alla P.A.;

ATTESO CHE

- sono giunte allo scrivente numerose segnalazioni riguardanti trasferimenti, a seguito di procedure di mobilità, sia di personale medico che infermieristico da ospedali "classificati" alle AA.SS.LL. o Aziende Ospedaliere della Campania, con il passaggio degli interessati da dipendenti di ente privato (presumibilmente assunto senza concorso) a dipendente pubblico;
- in particolare, sono stati segnalati due trasferimenti, a seguito di procedura di mobilità, di dipendenti di ospedali appartenenti ad Ente religioso nei ruoli dell'ASL Avellino (un infermiere professionale con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1627 del 29/12/2015 e un dirigente medico (Deliberazione del Direttore Generale n. 1381 del 15/11/2016);

CONSTATATO CHE

- in dette determinazioni si legittima la possibilità di inserire nei propri ruoli candidati dipendenti provenienti dagli enti religiosi, sulla scorta di una "nota" della Regione Campania (Prot. n. 283295 del 24/05/2015 in riscontro alla "nota" dell'ASL Avellino Prot. 6283 del 25/03/2015) secondo cui per i dipendenti degli Enti Ecclesiastici è possibile il trasferimento da e verso strutture pubbliche in quanto equiparata ai dipendenti pubblici del comparto Sanità;
- nelle procedure di mobilità, attualmente non scaduti, banditi dall'ASL di Avellino si prevede la possibilità di partecipare ai "dipendenti a tempo indeterminato di Aziende Enti del S.S.N.", mentre di norma tutte le altre ASL per bandi analoghi prevedono – molto più chiaramente –

02/05/17
S. I. L. P. L. C. L. U. O.

che bisogna essere *"dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso Aziende Ospedaliere, IRCCS Pubblici o AA.SS.LL. del Servizio Sanitario Nazionale"*;

- in particolare, si segnala che l'ASL Napoli Centro e l'Azienda Ospedaliera Rummo non considerano i citati dipendenti equiparabili a pubblici dipendenti; infatti nelle procedure di mobilità in entrata presso l'Azienda Ospedaliera Rummo di Benevento i candidati dipendenti degli ospedali classificati non hanno potuto partecipare in quanto, come riportato nella Delibera che ne dispone l'esclusione, *"Non provenienti da Azienda Sanitaria, Azienda Ospedaliera o IRCCS pubblico della Regione"*;

CONSIDERATO CHE

- la Sezione Lavoro della Cassazione Civile con Sentenza n. 14672/2009 ha statuito che, nell'ambito degli enti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, la mobilità non può essere attivata per il personale di enti ospedalieri "classificati" ai sensi degli artt. 1 e 20 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, giacché non ricompresi tra le Amministrazioni pubbliche;

INTERROGA il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- a) se le citate procedura di mobilità operate dall'ASL Avellino siano legittime e se rappresentino un'eccezione o una prassi costante;
- b) il contenuto della "Nota" della Regione Campania della Regione Campania Prot. n. 283295 del 24/05/2015, in riscontro alla "nota" dell'ASL Avellino Prot. 6283 del 25/03/2015, riguardante la possibilità di trasferimento di dipendenti di ospedali "classificati" appartenenti ad Enti religiosi nei ruoli della AA.SS.LL.;
- c) se siano intervenute di recente disposizioni normative, o nuovi indirizzi giurisprudenziali, che equiparino tali dipendenti ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, quest'ultimi unici legittimati a partecipare alle procedure di mobilità verso enti pubblici;
- d) se non intenda adottare urgenti provvedimenti di indirizzo alle AA.SS.LL. per le corrette ed univoche procedure per la mobilità del personale in entrata nei ruoli delle Aziende Sanitaria, delle Aziende Ospedaliere o degli IRCCS pubblici della Regione.

- Francesco Emilio Borrelli -

